



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA
TUTELA

DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

**Alle Associazioni di categoria del settore vitivinicolo
della regione Marche e Umbria
LORO SEDI**

Oggetto: INFORMATIVA - Reg. UE n. 314/2012 che modifica il Reg. CE 436/2009 (registri e documenti di accompagnamento).

Per una più ampia diffusione tra gli operatori del settore vitivinicolo, in un'ottica di comunicazione P.A./utente, si portano a conoscenza codeste Associazioni che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è entrata in vigore la parte del regolamento UE 314/2012 (art. 29) che disciplina il trasporto dei prodotti vitivinicoli sfusi.

In particolare, nelle more dell'emanazione delle norme nazionali d'applicazione come da indicazioni ministeriali, preme segnalare tra le novità quella relativa all'obbligo, da parte dello spediteore che la copia dei documenti di accompagnamento dei sotto elencati prodotti vitivinicoli dovrà essere trasmessa a questo Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico, con i mezzi più rapidi ed entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto:

- 1) prodotti originari della UE sfusi in quantità superiore ai 60 l:
 - i) vino destinato a essere trasformato in vino DOP o IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;
 - ii) mosto di uve parzialmente fermentato;
 - iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
 - iv) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
 - v) succo di uve;
 - vi) succo di uve concentrato;

- 2) prodotti a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato:
 - i) fecce di vino;
 - ii) vinacce destinate a una distilleria o a un'altra trasformazione industriale;
 - iii) vinello;
 - iv) vino alcolizzato;
 - v) vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
 - vi) prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

Cordialmente.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Flavio BERILLI